



COMUNE
DIREZIONE UFFICIO DEL SINDACO
SERVIZIO EVENTI, MANIFESTAZIONI CITTADINE E CERIMONIALE
P.O. MANIFESTAZIONI CITTADINE E TRADIZIONI POPOLARI

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PER FORNITURA DI N. 1 AUTOVEICOLO ALLESTITO PER TRASPORTO PERSONE E
MATERIALI/ATTREZZATURE DEL CALCIO STORICO**

**ART. 1
OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di n. 1 autoveicolo – furgone cassonato con sponda/pedana idraulica - allestito per trasporto personale e materiali del Calcio Storico, avente caratteristiche e dotazioni equivalenti o migliorative rispetto a quanto descritto nel successivo ART. 3, anche in presenza di denominazioni tecnico commerciali differenti.

**ART. 2
IMPORTO DELL'APPALTO**

L'importo del presente appalto è pari ad Euro 39.998,36. al netto dell'IVA. Sono comprese nell'importo tutte le spese relative all'allestimento, al collaudo, all'atto di vendita ed alla sua registrazione, alla immatricolazione ed iscrizione al P.R.A., nonché ogni altra spesa per consegnare all'Amministrazione comunale l'autoveicolo pronto per l'uso.

**ART. 3
CARATTERISTICHE TECNICHE**

L'autoveicolo oggetto della fornitura dovrà essere nuovo, di prima immatricolazione, conforme alle seguenti caratteristiche e dotazioni minime:

- veicolo sotto i 35 q. da guidare con patente B;
- livello emissioni Euro 6 e successive modificazioni, conforme comunque alla più recente in vigore al momento della consegna;
- cambio manuale;
- potenza non inferiore a 100 KW 8136 CV) tipo motorizzazione diesel;
- larghezza max mm. 2100
- lunghezza max. cm 660
- cassone illuminato: larghezza non inferiore a 210 cm, lunghezza non inferiore a 440 cm, altezza 220 cm.

All'interno del cassone deve essere installato uno sportello in alto a destra nella parte anteriore di dimensioni non inferiori a cm. 60 x 60, per il trasporto di materiali;

- avvisatore acustico retromarcia;
- impianto frenante idraulico con freni a disco anteriori e posteriori;
- numero posti totali 3 (tre) nel vano guida di cui: posti n. 1 (uno) autista + n. 2 (due);
- sedile autista anatomico, con regolatore molleggio in funzione del peso del conducente, posizionamento longitudinale ed altezza, dotato di bracciolo e supporto lombare
- specchio retrovisore, esterni regolabili elettronicamente con dispositivo antiappannante e abbattibili elettricamente;
- verniciatura colore bianco, con scritta "Comune di Firenze – Calcio Storico Fiorentino ", banda adesiva sul perimetro del veicolo, eventuale scritta "*finanziato dalla Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio postale*"; (grafica da concordare con la Responsabile del Servizio Eventi, Manifestazioni Cittadine e Cerimoniale);
- sensori parcheggio e telecamera posteriore per retromarcia;
- autoradio con lettore Mp3, con n. 4 (quattro) altoparlanti;
- tetto rialzato per avere un'altezza utile interna al vano carico dal piano di calpestio al sottotetto interno con inferiore a 220 cm. In modo da realizzare all'interno del cassone un vano sopra indicato nel punto riguardante il "cassone";
- rivestimento interno completo con coibentazione termoacustica su tetto e fiancate come previsto dalle norme vigenti (i rivestimenti interni dovranno essere certificati conformi alla Direttiva Europea 95/28 CE), solo per la cabina guida;
- alzacristalli elettrici;
- piano in multistrato marino ruvido a vista
- balza paracolpi base pareti e testata
- allestimento interno con ganci ed altre utilità (da concordare con il Responsabile del magazzino del Calcio Storico)
- pedana di sollevamento elettroidraulica per salita e discesa nella parte posteriore del veicolo, capacità sollevamento minima di 500 Kg.;
- impianto di climatizzazione con produzione calore e refrigerazione;
- ruota di scorta;
- triangolo a norma CE;
- n. 2 giubbotti rifrangenti;
- cassetta medicinali primo soccorso;
- kit attrezzi;
- lampade di ricambio;
- crick sollevamento veicolo;
- catene da neve omologate;
- estintore d'incendi a norma, su apposito alloggiamento;
- cavi batteria;
- tappeto in gomma vano guida;
- omologazione e collaudo MCTC, rispondente alle direttive per trasporto persone e materiali;
- documentazione attestante il valore di emissioni di vibrazioni dichiarato obbligatoriamente dal produttore ai sensi della Direttiva Comunitaria Macchine, al fine della "*valutazione da esposizione alle vibrazioni trasmesse dai veicoli al corpo intero degli autisti*".

La fase di realizzazione degli allestimenti tecnico-funzionali, sia all'interno che all'esterno del veicolo, sarà verificata, in corso d'opera, da parte della Responsabile del procedimento in accordo con l'appaltatore.

ART. 4 GARANZIA E ASSISTENZA POST VENDITA

L'autoveicolo fornito deve essere coperto da una garanzia dell'appaltatore per difetti e vizi di fabbricazione (art. 1490 c.c.), mancanza di qualità essenziali e/o promesse (art. 1497 c.c.) nonché dalla garanzia di buon funzionamento (art. 1512 c.c.).

La durata della garanzia dovrà essere pari a 24 (ventiquattro) mesi per tutti i componenti ed allestimenti dell'autoveicolo decorrenti dalla data di accettazione/consegna del medesimo senza alcuna limitazione del chilometraggio massimo.

Considerate le necessità organizzative attinenti il servizio di destinazione del veicolo, l'appaltatore dovrà disporre di un Centro di Assistenza sito nel territorio comunale di Firenze o nei Comuni di Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa.

ART. 5 CONSEGNA

Prima della consegna occorre preventivare una verifica da parte della Responsabile del Procedimento e/o da persona dalla stessa delegata.

La consegna dovrà avvenire entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di formalizzazione dell'ordine della fornitura, presso il Servizio Eventi, Manifestazioni Cittadine e Cerimoniale – Magazzino del Calcio Storico o altro eventuale deposito nel territorio comunale, indicato dall'Amministrazione, a completa cura e spese dell'appaltatore.

La consegna dovrà essere previamente concordata con la Responsabile del Servizio Eventi, Manifestazioni Cittadine e Cerimoniale.

All'atto della consegna il veicolo dovrà essere immatricolato, collaudato, ed iscritto al P.R.A., munito di targhe e quant'altro necessario alla circolazione, il tutto chiavi in mano, pronto per l'uso, completo di tutti gli allestimenti e equipaggiamenti richiesti in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 3, corredato dal manuale d'uso e manutenzione, messo a punto e pronto all'uso.

Incaricati dell'appaltatore dovranno inoltre provvedere, nella stessa fase, a fornire dettagliata istruzione al personale del magazzino del Calcio Storico del Servizio Eventi, Manifestazioni Cittadine e Cerimoniale, circa le caratteristiche tecniche, le modalità di manutenzione ed utilizzo del veicolo consegnato.

ART. 6 VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA FORNITURA

Alla consegna del veicolo, alla presenza di incaricati dell'appaltatore, la Responsabile del procedimento, secondo i termini previsti dall'art. 102 del D. Lgs. 50/2016, provvederà ad

effettuare verifiche e prove intese ad accertare la funzionalità e la completa conformità dell'autoveicolo fornito rispetto alle prescrizioni del presente Capitolato.

I risultati degli accertamenti eseguiti in fase di consegna saranno oggetto di apposito Verbale e del successivo rilascio da parte della Responsabile del procedimento del certificato di verifica di conformità.

In caso di esito favorevole, la data di consegna del veicolo risulterà quella indicata nel verbale.

In caso di esito sfavorevole, invece, l'appaltatore provvederà a propria cura e spese a rimuovere le anomalie contestate e precisate nel Verbale.

Il veicolo sarà ripresentato ad una successiva verifica di conformità.

In caso di esito favorevole di quest'ultima, sarà assunta come data definitiva di consegna quella relativa allo stesso.

In caso di ulteriore esito sfavorevole l'Amministrazione potrà procedere alla revoca della fornitura e alla risoluzione del contratto, incamerando la garanzia definitiva, di cui al successivo art. 8, riservandosi altresì ogni altra azione a tutela dei propri diritti, compreso il diritto al risarcimento dei danni subiti.

ART. 7

OBBLIGHI GENERALI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è responsabile della perfetta rispondenza del bene oggetto della fornitura a quanto richiesto nel presente Capitolato, nonché alle istruzioni ed alle prescrizioni esplicitate dall'Amministrazione comunale; è inoltre a conoscenza della qualità e del tipo di fornitura da svolgere rinunciando quindi a qualunque pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica, realizzativi o della normativa legati all'esecuzione della fornitura.

L'appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

E' altresì responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a cose, persone o animali e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti.

ART.8

GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, prima della stipula del contratto, deve costituire ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, la garanzia definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, rilasciata da uno dei soggetti di cui all'art. 93 c. 3 del Codice dei Contratti.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante ai sensi dell'art. 93 comma 4 del Codice dei Contratti

L'importo della garanzia è dimezzato nei casi previsti all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento da parte dell'Amministrazione.

Tale garanzia verrà progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 fino alla conclusione del contratto, successivamente all'emissione del documento attestante l'avvenuta regolare esecuzione della fornitura oggetto del contratto stesso.

Nel corso di inadempienze contrattuali da parte dell'*Appaltatore*, la *Stazione Appaltante* ha diritto di valersi, di propria iniziativa della suddetta garanzia secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'appalto.

L'*Appaltatore* dovrà reintegrare la garanzia medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora la *Stazione Appaltante* abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e ricomprendere anche il periodo di garanzia biennale di cui all'art. 4 del presente capitolato.

Dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Amministrazione, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'appaltatore. In caso di inottemperanza a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Resta salvo, per l'Amministrazione, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse inefficiente.

ART. 9 REFERENTE DELL'APPALTATORE

Appaltatore ha l'obbligo di nominare un referente contrattuale presso la propria organizzazione cui faranno riferimento i soggetti dell'Amministrazione coinvolti nell'esecuzione dell'appalto e nella gestione del contratto.

Il nominativo del referente dovrà essere comunicato all'Amministrazione prima della stipula del contratto.

ART. 10 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

L'Amministrazione procederà al pagamento della fornitura relativa all'ordinativo sulla base dell'esito positivo delle verifiche previste dalla normativa vigente.

Tutti gli aspetti amministrativi dell'appalto saranno gestiti dal Servizio Eventi, Manifestazioni Cittadine e Cerimoniale.

Il pagamento in favore dell'appaltatore sarà effettuato secondo le norme di legge in vigore.

L'appaltatore dovrà sempre indicare nella fattura le modalità di pagamento e riportare obbligatoriamente gli estremi del contratto e il codice IPA 18SU3R, il codice CIG, il codice CUP e gli estremi della determinazione dirigenziale che autorizza la spesa.

Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa, salvo eventuali attestazioni che determineranno la sospensione del termine.

La fattura dovrà avere formato digitale ed essere intestata a:

Comune di Firenze – Direzione Ufficio del Sindaco – Servizio Eventi, Manifestazioni Cittadine e Cerimoniale – Piazza della Signoria – 50123 Firenze – C.F./P.IVA 01307110484.

La fattura dovrà essere inviata all'Amministrazione tramite SDI – Sistema di Interscambio, secondo le specifiche tecniche reperibili sul sito dedicato alla fatturazione elettronica all'indirizzo www.fatturapa.gov.it

La liquidazione della fattura sarà comunque subordinata alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari dell'appaltatore dovrà essere tempestivamente notificata al Servizio Eventi, Manifestazioni Cittadine e Cerimoniale che, in caso contrario, é sollevato da ogni responsabilità.

Eventuali contestazioni, ferma l'applicazione delle eventuali penali, sospenderanno il termine di pagamento.

ART. 11

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore dovrà attenersi in materia di tracciabilità dei pagamenti al pieno rispetto di quanto previsto dalla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., ed in particolare utilizzare il conto corrente dedicato alla commessa di cui trattasi e registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto.

L'appaltatore deve inoltre effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale riportante il Codice Identificativo Gara (CIG) comunicato dall'Amministrazione.

ART. 12

PENALI

L'Amministrazione provvederà, previa contestazione all'appaltatore, ad applicare le seguenti penali nei casi di irregolarità o inadempienze:

1. ritardo nella consegna rispetto al termine indicato all'art. 5 del presente capitolato: applicazione di una penale pari a € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, da calcolarsi a partire dal termine di cui all'art. 5.

2. applicazione di una penale pari a € 100,00 (euro cento/00) al giorno per fermo veicolo oltre i 3 (tre) giorni, per cause riconducibili a difetti o rotture preesistenti, non causati da sinistro, nell'arco temporale di copertura della garanzia di cui all'art. 4.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata dall'Amministrazione a mezzo lettera inviata tramite posta elettronica certificata (PEC), al domicilio eletto dall'appaltatore per la ricezione di ogni comunicazione relativa al presente appalto.

In ogni caso quale che sia l'inadempienza contestata, all'appaltatore sarà assegnato un termine non inferiore a n. 10 (dieci) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni; decorso tale termine, l'Amministrazione, qualora non pervengano o non ritenga valide le giustificazioni addotte, procederà ad applicare le penali sopra descritte.

L'applicazione delle predette penali non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Il pagamento delle penali non esonera in alcun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Amministrazione provvederà a recuperare l'importo delle penali in sede di liquidazione della fattura, ove possibile, ovvero in alternativa ad escutere la garanzia definitiva di cui all'art. 8.

ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di reiterata e/o grave inosservanza da parte dell'appaltatore delle condizioni riportate nel presente capitolato speciale d'appalto, sarà facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 del c.c., previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del c.c., fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della garanzia definitiva.

Fermo quanto previsto al comma precedente e fermo quanto previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, l'Amministrazione si riserva altresì di risolvere il contratto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del c.c. e previa diffida scritta e motivata, senza che da tale risoluzione possano conseguire all'appaltatore diritti o pretese di sorta nei seguenti casi:

- a) mancato reintegro della garanzia definitiva entro i termini stabiliti;
- b) gravi inadempienze legate anche all'eventuale mancata consegna del bene nei termini assegnati, o esito sfavorevole della verifica di conformità di cui all'art. 6;
- c) cessione totale o parziale del contratto;
- d) subappalto non autorizzato;
- e) irrogazione di penali per un importo superiore al 10% del valore dell'appalto;
- f) violazione degli obblighi di cui alla L. 136/2010;
- g) grave inosservanza degli obblighi di comportamento di cui al successivo art. 18;
- h) inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui al successivo art. 17.

ART. 14 CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione, totale o parziale, del contratto a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 50/2016;

In caso di violazione l'Amministrazione, fermo restando il risarcimento del danno, si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto.

ART. 15 STIPULA DEL CONTRATTO

Tutte le spese e gli oneri derivanti dal presente appalto sono a totale carico dell'appaltatore. Per quanto riguarda l'IVA, che è a carico del Comune, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 16 TUTELA DELLA RISERVATEZZA

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di

utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'appaltatore è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di riservatezza anzi detti.

In caso di inosservanza l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

ART. 17 CODICE DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore è tenuto, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad attenersi a quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici). E' altresì tenuto al rispetto degli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30.12.2013, pubblicato sulla Rete Civica del Comune di Firenze all'indirizzo:

https://www.comune.fi.it/system/files/2017-11/CODICE DI COMPORTAMENTO_0.pdf

ART. 18 PRIVACY

I dati personali forniti sono raccolti e trattati in conformità a quanto previsto dall'art. 13 Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale in materia (D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs n. 101/2018); i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al su citato Regolamento e D. Lgs. n. 196/2003 secondo l'informativa disponibile al link [INFORMATIVA SEMPLIFICATA Servizi della rete civica del Comune di Firenze | Città di Firenze](#).

Per tutto quanto ivi previsto si fa espresso rinvio all'informativa di cui sopra e alla normativa vigente in materia.

ART. 19 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto, di cui il presente Capitolato è parte integrante, spetta, ai sensi dell'art. 20 del Codice di Procedura Civile al Giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato, nella fattispecie il Foro Firenze.

E' escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 20 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla legislazione vigente in materia di appalti e contratti pubblici, al Codice Civile ed a tutte le norme presenti nell'Ordinamento.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Carmela Valdevies